

# DIRITTO TRIBUTARIO

Nicolò Pollari

**«I SISTEMI TRIBUTARI»**

**MAPPA CONCETTUALE RAGIONATA**

Tratti dalle lezioni tenute nelle Università

2019/2020

# I SISTEMI TRIBUTARI

Definizione (in generale)



è il complesso delle Entrate Pubbliche Coercitive

1 in senso ermeneutico

2 in senso sostanziale

3 in termini didattici

Finalità

Vincoli

Effetti socio-economici

Caratteri ideali

Configurazione in concetto del Sistema Positivo

# I SISTEMI TRIBUTARI

Definizione (in generale)

→ è il complesso delle Entrate Pubbliche Coercitive

può essere considerato

1 in senso ermeneutico

↓  
solo di fronte a tributi  
organicamente  
coordinati **per**

- 
- tipo di presupposto
  - carico operativo
  - livello applicativo di governo

2 in senso sostanziale

3 in termini didattici

in modo da costituire un tutt'uno  
**equamente distribuito** fra i  
contribuenti

↓  
**MA** nella realtà molti Sistemi  
Tributari sono disorganici e inadatti  
alle funzioni che devono svolgere

↓  
**per**  
**cause**

- ↓
- storiche
  - politiche
  - tecniche

# I SISTEMI TRIBUTARI

Definizione (in generale)

1 in senso ermeneutico

2 in senso sostanziale

3 in termini didattici

Sistema Tributario **LEGALE** → quello, cioè, che risulta dall'Ordinamento Tributario

Sistema Tributario **REALE** → quello che risulta effettivamente operante

a. fattore economico di influenza  
l'entità della materia imponibile tassata **che**  
**NON** è predeterminabile a causa

- scelte del legislatore
- effetti dei fenomeni (micro e macro economici)

ci si riferisce, di norma, a quello **LEGALE**

tuttavia →

la sua configurazione REALE può risultare ben diverso a **causa di due fattori** pragmatici di influenza

economica applicativa

b. fattore applicativo di influenza  
riguarda

- il funzionamento dell'Amministrazione Finanziaria
- e
- il comportamento dei contribuenti

- rimozione
- traslazione
- evasione
- elusione

# I SISTEMI TRIBUTARI

Definizione (in generale)

1 in senso ermeneutico

2 in senso sostanziale

3 in termini didattici

Finalità

ogni Sistema Tributario è informato a determinati orientamenti di fondo (i cc.dd. "Principi impositivi ispiratori")

che, nei sistemi democratici, sono **esclusivamente**:

## 1. Principio del BENEFICIO

che valuta il carico fiscale come controprestazione della attività rese dal Settore Pubblico (c.d. commutatività della prestazione)

## 2. Principio del SACRIFICIO

che **prescinde** da ogni aspetto di **commutatività** del prelievo e **si basa, invece**, su una logica meramente **contributiva** **anche se** può connotarsi di aspetti più o meno solidaristici

## 3. Principio della CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

adottato dall'art. 53 della Cost. che abbandona il criterio di soggettività cui si riferivano i precedenti principi e si fonda su criteri ed elementi oggettivi per la valutazione, in concreto, della capacità di contribuire alle spese pubbliche

# I SISTEMI TRIBUTARI

Definizione (in generale)

- 1 in senso ermeneutico
- 2 in senso sostanziale
- 3 in termini didattici

Finalità

Vincoli

- 1. un livello minimo di gettito per coprire le spese incompressibili
- 2. la creazione di un apparato amministrativo per far funzionare la macchina del prelievo
- 3. il rispetto del quadro istituzionale, cioè dei riferimenti politico-normativi

Effetti socio-economici

dipendono

dalla stessa esistenza  
e  
dal tipo di configurazione

del  
Sistema  
Tributario

- 1. Redistribuitivi → della ricchezza fra i vari soggetti
- 2. Allocativi → riguardano destinazione e modalità di impiego delle risorse
- 3. Espansivi o Restrittivi dell'economia **stimoli** sulle variabili macro economiche ("in primis" la domanda aggregata) } cioè, ad es., l'effetto depurativo

# I SISTEMI TRIBUTARI

Definizione (in generale)

Finalità

Vincoli

Effetti socio-economici

Caratteri ideali

hanno valenza categorica  
cioè NON ciascuno in sé  
sia complessivamente  
considerati

1 in senso ermeneutico

2 in senso sostanziale

3 in termini didattici

1. EQUITA'<sup>1</sup> → giusto ripartizione del carico tributario

2. EFFICIENZA<sup>2</sup> → deve essere più **NEUTRALE** possibile cioè, deve minimizzare l'influenza sui processi di allocazione delle risorse.

3. SEMPLICITA' → numero dei tributi limitato  
ridotta platea delle posizioni contributive

4. TRAPARENZA → possibilità di verificare } il peso dei tributi  
con esattezza  
e  
con immediatezza

5. FLESSIBILITA'<sup>3</sup> → capacità di adeguarsi prontamente al mutamento delle condizioni ambientali (economiche, socio-politiche, etc.)

<sup>1</sup> Equità, nella ripartizione del carico tributario fra i soggetti passivi, potenziali e già individuati **ovvero** giustizia nella conseguente redistribuzione di ricchezza.

<sup>2</sup> Neutralità, nel contenere l'influenza dell'onere tributario sugli schemi relazionali socio-economici e sui processi di allocazione dei fattori produttivi nei mercati. **Minimizzazione delle risorse impiegate**, nell'amministrazione dei tributi (*costi diretti*), e **fatte impiegare**, negli adempimenti del contribuente (*costi impliciti*)

<sup>3</sup> Flessibilità, nella capacità e prontezza del sistema di **venire modificato adeguandosi** a mutamenti ambientali nel frattempo intercorsi. La flessibilità è un carattere strumentale agli obiettivi congiunturali, di volta in volta perseguito dal Sistema Tributario.

# CONFIGURAZIONE IN CONCRETO DEL SISTEMA POSITIVO

Quanto all'equità?

sul piano sostanziale, adozione del criterio di *capacità contributiva* (prevalenza delle IMPOSTE, a contenuto solidaristico massimo, sugli altri Tributi), preferibilmente con *manifestazione immediata e non presunta* (indice inequivocabile di "certezza" e "attualità")

sul piano procedurale, successiva *verifica* (esperita dai soggetti attivi ed ausiliari per l'accertamento) sul **corretto adempimento** (cioè in modo esatto e tempestivo) degli obblighi contributivi da parte dei soggetti passivi (effetto-disincentivo, legato a controlli a campione) e conseguentemente dei tributi dovuti, nonché delle sanzioni irrogate

Quanto alla neutralità ed alla minimizzazione delle risorse impiegate

incardinamento del sistema su tributi "trasparenti" (in grado di evidenziare, per ogni presupposto, il livello di gettito spettante) e il più possibile "efficienti" (indifferenti rispetto a fenomeni economici di mercato, in termini sia di causa che di effetto)

sul piano sostanziale, semplificazione del sistema (in termini sia "macro", in chiave quantitativa generale, che "micro", ossia relativamente ai singoli rapporti d'imposta)

sul piano procedurale, **semplificazione** tendenziale di strutture e procedure per i soggetti attivi/organi processual-punitivi, **con parallela** semplificazione di obblighi contabili, di dichiarazione e versamento per il contribuente, coinvolto maggiormente e più direttamente nel procedimento di accertamento tributario (ampliandone anche la sfera dei diritti soggettivi tutelabili, **con** i nuovi requisiti della *trasparenza, certezza, e speditezza* dell'azione amministrativa, introdotti dalla L.241/90)

Quanto alla flessibilità

si tratta di uno degli aspetti che pongono maggiori difficoltà. Ci si trova di fronte, infatti ad una materia ancorata a rigide regole autorizzatorie **rispetto** all'estrema variabilità delle situazioni sulla base delle quali sono state, a suo tempo, assunte le decisioni di entrata e dei numerosi fattori – economici (appartenenza all'U.E. ed introduzione della moneta unica; sostegno dei timi di crescita), sociali (frizioni disoccupazionali), politico-istituzionali (alternanza di correnti opposte al Governo) – capaci di influire sugli stessi indirizzi da dare alle politiche di finanziamento pubblico.